

zione che sarà, a seconda dei casi: « Non può onorarsi, a termini dell'accordo di pagamento, per difetto di disponibilità », oppure « Quietanzata per Lit. , corrispondenti al cambio alla somma in divisa del certificato; resta insoluta la differenza sino all'ammontare della tratta ». Tale dichiarazione sarà datata e sottoscritta dalla stessa rappresentanza dell'Istituto dei Cambi e terrà luogo, per l'esercizio dell'azione cambiaria, dell'atto di protesto.

La cessione del credito mediante l'uso della cambiale tratta annessa al certificato è soggetta, indipendentemente dalla tassa di bollo graduale dovuta sulla cambiale, ad una speciale tassa proporzionale di L. 0,02 per cento, commisurata alla somma da pagarsi indicata nel certificato. Se tale somma è espressa in valuta estera, la tassa sarà commisurata sull'equivalente in lire risultante dal cambio ufficiale della valuta medesima, vigente nel giorno di emissione della tratta.

In base ad intese intervenute fra l'Istituto dei Cambi e l'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, conforme al disposto dell'art. 8 del decreto in parola, il tasso massimo per le operazioni di sconto sulle cambiali-tratte annesse ai certificati è stato fissato al $\frac{1}{2}$ per cento in più del tasso ufficiale di sconto, garantendo così la necessaria modicità di dette operazioni.

*
* *

Occorre tuttavia tener presente che il provvedimento qui sopra particolareggiatamente ricordato offre sì un aiuto agli esportatori, permettendo loro di « mobilizzare » i crediti in clearing, ma non costituisce una soluzione per il problema del congelamento. Anzi, si può essere tentati di ritenere che proprio per l'esistenza delle facilitazioni consentite dal recente decreto, il congelamento tenda ad accrescersi. Perchè infatti il congelamento dipende, come abbiamo visto, da un eccesso delle nostre esportazioni sulle nostre importazioni da un dato paese — o quanto meno da un più rapido ritmo nel pagamento delle prime rispetto a quello delle seconde — e se gli esportatori vengono a trovarsi sollevati in seguito alla concessione del credito sulle somme congelate, essi, invece di rallentare le proprie vendite potranno sentirsi incoraggiati a mantenerle invariate od anche aumentarle, col risultato di accrescere in definitiva il complessivo ammontare di crediti congelati. A meno che, si intende, non si intensifichino contemporaneamente le correnti di importazione in Italia o il ritmo dei pagamenti da parte dei nostri importatori.

Opportunamente quindi, lo stesso decreto stabilisce, all'art. 1, « che l'Istituto per i Cambi può sospendere in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio, l'emissione dei certificati di avvenuto